

Attività Escluse

A. agricoltura, silvicoltura

- Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
- Coltivazioni di colture agricole non permanenti
- Coltivazione di colture permanenti
- Riproduzione delle piante
- Allevamento di animali
- Coltivazioni agricole associate all'allevamenti di animali: attività mista

A. Pesca e acquacoltura

- Pesca
- Acquacoltura

C. attività manifatturiere

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G. commercio all'ingrosso e al dettaglio

- 46.38.10 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
- 46.38.20 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
- 47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati

Le grandi strutture di vendita (aventi superfici maggiori ai limiti indicati dall'art. 4, comma 3 della L.R. 18 maggio 2006, n. 5);

- le attività di vendita al dettaglio effettuate a favore di dipendenti, da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi (spacci interni).

ATTIVITÀ AMMESSE CON LIMITAZIONI

H. trasporto e magazzinaggio

- 49.41.00 Trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto su strada per conto terzi.

Attività di trasformazione e commercializzazione² di prodotti agricoli previste dall'art. 32 del trattato CE

C. attività manifatturiere

- 10 Industrie alimentari
- 11 Industria della bevande
- 12 Industria del tabacco

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato delle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

G. commercio all'ingrosso e al dettaglio

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato delle imprese interessate;

- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

Sono altresì esclusi dall'applicazione del Regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;

- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.